




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



Dossier

**La disciplina degli organi di governo e delle funzioni degli enti di area vasta
nella recente legislazione dello Stato, della Regione siciliana e nella
giurisprudenza costituzionale**

Documento n. 11 - 2023

XVIII Legislatura
giugno 2023



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel.: 091 705-4752 - fax 091 705-4333
e-mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

PARTE I	4
1. Il quadro costituzionale di riferimento in tema di enti di area vasta	4
2. La legge n. 56 del 2014, c.d. legge Delrio	5
2.1. Città metropolitane	5
2.2. Province	7
3. La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 sulla legge n. 56 del 2014	9
4. La giurisprudenza della Corte costituzionale relativa ai trasferimenti di risorse alle Province	10
PARTE II	12
1. La disciplina delle Province e delle Città metropolitane nella legislazione siciliana	12
2. La sentenza n. 168 del 2018 con riferimento alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi nella Regione Siciliana	13
3. La sentenza n. 240 del 2021 in tema di enti di area vasta e il monito rivolto al legislatore	14
4. Le proroghe succedutesi nel tempo delle gestioni commissariali dei liberi consorzi e delle Città metropolitane nella Regione Siciliana	16
5. L'impugnativa statale della proroga disposta nel 2022	17
6. La sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 2023 sull'illegittimità costituzionale dell'ulteriore rinvio delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani	18
PARTE III	19
1. I margini di competenza della Regione siciliana in ordine alla disciplina degli enti di area vasta	19
2. Disegni di legge in corso di esame presso il Parlamento nazionale	22

PARTE I

1. Il quadro costituzionale di riferimento in tema di enti di area vasta

In tema di Province e Città metropolitane occorre avere riguardo, prima di tutto, al quadro costituzionale vigente, costituito dalle norme recate dal **Titolo V della Parte seconda della Costituzione**, come risultanti a seguito della modifica operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, cui si aggiungono per la Regione Siciliana le disposizioni recate in materia di liberi Consorzi comunali dallo Statuto speciale di autonomia.

In questa cornice costituzionale **le Province sono collocate accanto** (e sullo stesso piano) **ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e financo allo Stato**, come **enti costitutivi della Repubblica (art. 114, co. 1, Cost.)**. Esse (al pari dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni) sono definite come «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione» (art. 114, co. 2, Cost.). I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite» (art. 117, co. 6, Cost.).

La Costituzione prevede altresì che **le funzioni amministrative** siano «**attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato**, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» (art. 118, co. 1, Cost.: c.d. **principio di sussidiarietà verticale**).

Quanto, poi, alla **tipologia** delle funzioni amministrative, l'art. 118, co. 2, Cost. prevede che «i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative **proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale**, secondo le rispettive competenze». Sotto il profilo finanziario, l'art. 119 Cost. prevede che «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni **hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa**, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea» (co. 1). Ed ancora, «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni **hanno risorse autonome**. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di **compartecipazioni al gettito di tributi erariali** riferibile al loro territorio» (co. 2).

Il comma 4 dell'art. 119 Cost. stabilisce, poi, che «**Le risorse** derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti **consentono** ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni **di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite**».

Merita di essere richiamato anche l'art. 117, co. 2, lett. p), Cost., secondo cui spetta alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina, tra l'altro, delle seguenti materie: «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

La Regione siciliana invece, come si dirà più approfonditamente in seguito, **è dotata di competenza legislativa esclusiva in tema di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”** (art. 14, comma unico, lett. o), dello Statuto speciale) e in materia di “circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali” (art. 15, comma 3, dello Statuto speciale).

2. La legge n. 56 del 2014, c.d. legge Delrio

La legge n. 56 del 2014 ha riformato la materia degli enti locali; in particolare, essa **ha previsto l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle Province**. È stata inoltre prevista una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni. La riforma in parola ha inciso anche sul personale delle province, interessato da alcune disposizioni di riordino.

Le Province e le Città metropolitane sono state definite dalla legge come enti di area vasta.

La legge definisce altresì le funzioni fondamentali, rispettivamente, di città metropolitane e province, riconoscendo un contenuto più ampio alle prime, e delinea, con riferimento alle sole province, la procedura per il trasferimento delle funzioni non fondamentali ai comuni o alle regioni.

2.1. Città metropolitane

La legge individua dieci città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, a cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale (art. 1, comma 5, L. n. 56/2014).

Gli organi della Città metropolitana sono:

1. il sindaco metropolitano, che coincide con il sindaco del comune capoluogo;
2. il consiglio metropolitano, organo elettivo di secondo grado, con diritto di elettorato attivo e passivo dei sindaci e dei consiglieri comunali;
3. la conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci dei Comuni della Città metropolitana.

Alle città metropolitane sono riconosciute dalla legge in parola, quali enti territoriali di area vasta, le seguenti finalità istituzionali generali:

1. cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
2. promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione della città metropolitana;
3. cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni, la legge c.d. Delrio, ha previsto che alle città metropolitane sono attribuite:

1. le funzioni fondamentali delle province;
2. le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;
3. le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana che sono: a) piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni; b) pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio

delle funzioni dei comuni; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d'intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano; g) ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle regioni, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Alle città metropolitane si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di comuni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000) e le disposizioni della legge n. 131/2003 (cd. 'legge La Loggia') sulla potestà normativa degli enti locali.

2.2. Province

La legge Delrio reca una disciplina per il riordino delle province (art. 1, co. 51, L. n. 56/2014), che si applica, come per le città metropolitane, direttamente nelle regioni a statuto ordinario. **La legge definisce le province quali enti di area vasta e stabilisce l'elezione di secondo grado per tali enti.**

Gli organi della Provincia sono:

1. il presidente, che è organo elettivo di secondo grado;
2. il consiglio provinciale;
3. l'assemblea dei sindaci.

Quanto alle funzioni a queste spettanti, l'impianto riformatore **distingueva tra funzioni fondamentali**, ossia quelle **demandate alle province dalla stessa legge n. 56**, e **funzioni non fondamentali**, ossia quelle **eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del processo riformatore.**

Nello specifico, le **funzioni fondamentali** sono:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali
- c) programmazione provinciale della rete scolastica
- d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le province possono altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

In base alla legge n. 56/2014, **le altre funzioni non fondamentali, già esercitate dalle province devono essere oggetto di un riordino complessivo mediante accordo in sede di Conferenza unificata**, con il quale Stato e Regioni devono individuare in modo puntuale tali funzioni e stabilirne le relative competenze sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.

Lo Stato provvede al riordino delle funzioni di sua competenza con apposito dPCM e le Regioni con proprie leggi.

La riforma c.d. Delrio si accompagnava al progetto di riforma costituzionale c.d. Renzi Boschi che prevedeva la soppressione delle province quali enti costituzionalmente necessari. Venuto meno il progetto di revisione costituzionale, all'esito del referendum confermativo del 4 dicembre 2016, si è aperto il dibattito sull'opportunità di un nuovo intervento legislativo.

Il decreto legge n. 91 del 2018 aveva quindi disposto l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la redazione di linee guida finalizzate ad una serie di obiettivi, tra i quali l'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane che però, allo stato, non ha ancora avuto un seguito.

3. La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 sulla legge n. 56 del 2014

La disciplina recata dalla legge Delrio è stata impugnata da quattro Regioni dinanzi alla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 50 del 2015, ha deciso per il rigetto di tutte le questioni promosse sia con riferimento alla disciplina relativa alle Città metropolitane, rilevando in particolare che “Con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L’intervento – che peraltro ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale – è stato necessariamente complesso” (punto 3.4.2. cons. dir.).

La Corte ha richiamato quanto già sostenuto con la sentenza n. 96 del 1968, ove si era affermata la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, “che, del resto, sono previste dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato”.

In definitiva, la Corte ha fatto salvo per entrambi gli enti di area vasta, ossia la Città metropolitana e la Provincia, il meccanismo di elezione di secondo grado dei rispettivi organi istituzionali (consiglio metropolitano, Presidente della Provincia e Consiglio Provinciale) ritenendo compatibile con il principio democratico l’elezione di secondo grado e in vista di ulteriori modifiche della disciplina, anche di rango costituzionale.

Quanto al Sindaco metropolitano, che coincide con il Sindaco del Comune capoluogo, la Consulta aveva rigettato la questione prospettata dalle Regioni ricorrenti anche in considerazione del fatto che la sua individuazione nel sindaco del Comune capoluogo di Provincia, sub comma 19 dell’art. 1 in esame, non era da considerarsi irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l’importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato allo statuto di detto ente di area vasta di optare per l’elezione diretta del proprio sindaco.

4. La giurisprudenza della Corte costituzionale relativa ai trasferimenti di risorse alle Province

Dopo la sentenza n. 50 del 2015, la Corte ha ancora avuto modo di occuparsi delle Province con riferimento al rapporto tra funzioni attribuite e risorse trasferite agli enti in parola per il loro esercizio, individuando una serie di limiti ai tagli dei trasferimenti a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni fondamentali svolte da quest'ultime.

In particolare, nel giudizio definito con la sentenza n. 188 del 2015, la Corte è stata investita dal T.A.R. del Piemonte delle questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Piemonte del 2013 (e della successiva legge di assestamento) con le quali erano stati stanziati i fondi per quell'anno destinati alle spese di funzionamento e del personale delle Province della regione relativamente alle funzioni loro conferite in attuazione del c.d. "federalismo a costituzione invariata" ("leggi Bassanini") e del d.lgs. n. 143 del 1997 (che eliminando il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, aveva previsto che tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero [...] sono esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, alle Province).

Due Province avevano pertanto impugnato le delibere della Giunta regionale con le quali era stata data concreta attuazione alle suddette previsioni di bilancio (assegnazione dei fondi e ripartizione tra le Province destinatarie). Le Province lamentavano che in pochi anni – e particolarmente con la legge di bilancio del 2013 – la Regione Piemonte avesse drasticamente ridotto i fondi loro assegnati (dal 2010 il calo era superiore al 70%), addirittura inferiore alle sole somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni del personale che provvedeva al disimpegno delle funzioni e che era stato trasferito in precedenza dalla Regione alle due Province proprio per tali motivi.

Il T.A.R. del Piemonte aveva quindi sollevato le qq.ll.cc. delle disposizioni che avevano previsto gli stanziamenti di bilancio del 2013, ritenendo che fossero palesemente inadeguati non solo a garantire lo svolgimento delle funzioni conferite, ma altresì lesivi dell'autonomia finanziaria delle due Province.

La Corte, con la citata sentenza n. 188 del 2015, ha ritenuto che le norme censurate fossero illegittime, rilevando che, «nel breve volgere di due anni i trasferimenti in questione si [erano] ridotti del sessantasette per cento senza che dette funzioni risult[assero] ridimensionate in

misura proporzionata alla drastica riduzione evidenziata». In particolare, la Corte ha affermato che: “Le possibilità di ridimensionamento incontrano tuttavia dei limiti. Vale in proposito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui “possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione [nel caso in esame della Provincia], purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento [che dovrebbe essere] coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile [...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse [...] dall’altro” (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012)» (punto 5 cons. dir.).

Il medesimo orientamento è ribadito nella **sentenza n. 10 del 2016** ove la Corte, sempre con riferimento ad una legge della Regione Piemonte, afferma nuovamente che *“le norme impugnate, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun piano di riorganizzazione o di riallocazione – le dotazioni finanziarie per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998, pregiudicandone in tal modo lo svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime”*.

La Corte costituzionale ha invece rigettato, dichiarando non fondate le questioni promosse da una Regione nei confronti delle norme recate dalla legge statale n. 190 del 2014 che poneva una serie di divieti e di limiti alla spesa delle Province.

In particolare, nella sentenza n. 143 del 2016 la Corte ha ritenuto che lo Stato ben potesse prevedere *«divieti di spesa e di nuove assunzioni»* nei confronti delle Province delle Regioni a statuto ordinario, trattandosi di disposizioni *«attuativ[e] della riforma degli enti di area vasta operata dalla legge n. 56 del 2014 (in vista, peraltro, della futura soppressione delle stesse Province)»*. La Corte ha ritenuto che queste norme statali costituissero *«“principi fondamentali”, funzionali alla realizzazione di quel disegno riformatore [quello del 2016]»*.

Un ulteriore monito in ordine all’importanza del ruolo costituzionale delle Province e delle funzioni ad essere attribuite che necessitano, per il loro esercizio, dell’attribuzione di adeguate risorse finanziarie è contenuto nella sentenza della Corte costituzionale **n. 29 del 2023** ove si ribadisce che *“«[...] Pur dovendosi, dunque, per tutte le suddette ragioni, dichiarare l’inammissibilità della predetta questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, non può tuttavia non rilevarsi che la fattispecie in esame pone in evidenza l’intricata*

e farraginoso situazione legislativa da cui dipendono le risorse statali destinate alle province, che, si ricorda, sono indicate nella Costituzione come enti costituenti la Repubblica dotati di autonomia, anche finanziaria (artt. 114 e 119 Cost.), con conseguente necessità che esse siano dotate di risorse finanziarie idonee a garantire, anche nell'ottica della corretta programmazione su un adeguato arco temporale, l'esercizio delle funzioni fondamentali che sono chiamate a svolgere (ex multis, sentenze n. 10 del 2016 e n. 188 del 2015).»

PARTE II

1. La disciplina delle Province e delle Città metropolitane nella legislazione siciliana

Al quadro costituzionale illustrato precedentemente (par. 1) occorre aggiungere quanto previsto dagli Statuti speciali di autonomia che, con il rango costituzionale che li caratterizza, riconoscono la potestà legislativa esclusiva delle Regioni speciali in tema di ordinamento degli enti locali.

In particolare, con riferimento alla Regione Siciliana, viene in rilievo quanto previsto **dall'art. 14, comma unico, lett. o)** ove è previsto che la Regione eserciti la competenza legislativa esclusiva in tema di “*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*”, e **dall'art. 15, commi 2 e 3**, i quali prevedono, rispettivamente, che “*l'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria*” e che “*Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali*”.

Ciò detto, **la disciplina più compiuta era stata adottata dalla l.r. Sicilia 6 marzo 1986, n. 9, che aveva istituito le «province regionali» e le «aree metropolitane»**. A seguito del d.l. n. 201/2011, la Regione siciliana ha avviato un procedimento di riordino degli enti intermedi, e con **l.r. Sicilia 8 marzo 2012, n. 14, ha disposto l'avvio di «un riassetto complessivo delle funzioni amministrative delle province regionali»**.

Successivamente è intervenuta la **l.r. Sicilia 27 marzo 2013, n. 7, di abolizione delle province regionali**, e che ha fissato un termine per la costituzione dei liberi consorzi comunali alla stregua della terminologia statutaria.

Invero, solo con la **l.r. Sicilia 24 marzo 2014, n. 8, sono stati istituiti i liberi consorzi di comuni e le città metropolitane di Catania, Messina e Palermo**.

La disciplina è stata dettata dalla l.r. Sicilia 4 agosto 2015, n. 15, la quale a sua volta è stata modificata dalla l.r. Sicilia 1 aprile 2016, n. 5; dalla l.r. Sicilia 17 maggio 2016, n. 8 (art. 23); dalla l.r. Sicilia 27 ottobre 2016, n. 23; dalla l.r. Sicilia 26 gennaio 2017, n. 2 e poi dalla l.r. Sicilia 11 agosto 2017, n. 17.

Invero, l'art. 23 della l.r. Sicilia n. 8/2016 era stato adottato su richiesta del Governo nazionale, il quale, invocando la natura di «*grande riforma economica e sociale*» della legge Delrio (art. 1, comma 5), aveva chiesto che la Regione siciliana recepisce quasi integralmente il modello organizzativo e funzionale degli enti d'area vasta contemplato dalla l. n. 56 del 2014.

Successivamente all'esito del referendum confermativo del 4 novembre 2016, **la citata l.r. Sicilia 1 agosto 2017, n. 17, ha introdotto l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, nonché quella parimenti diretta del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio**. Inoltre, si era previsto un numero di componenti dei consigli dei citati enti territoriali superiore a quello previsto dalla legge n. 56.

Ma su impugnativa del Governo, **la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 luglio 2018, n. 168**, di cui si dirà tra poco, **ha dichiarato l'illegittimità** della soluzione accolta in ambito siciliano.

Per questo la **l.r. Sicilia 1 agosto 2017, n. 17, è stata abrogata dall'art. 10, l.r. Sicilia 29 novembre 2018, n. 23**. Quest'ultima ha mutuato pressoché per intero il modello della legge Delrio, **modificando l'art. 13 l.r. Sicilia 4 agosto 2015, n. 15, di modo che anche nelle città metropolitane siciliane «il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo»**. Inoltre, anche in Sicilia «trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56».

2. La sentenza n. 168 del 2018 con riferimento alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi nella Regione Siciliana

Nella sentenza n. 168 del 2018, è ricostruita l'evoluzione della normativa siciliana che, come si è detto, con la legge regionale n. 17 del 2017 aveva reintrodotto l'elezione diretta del Presidente del libero consorzio comunale (corrispondente alle Province, in Sicilia) e del Sindaco metropolitano.

La Corte, nell'accogliere la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale dallo Stato, ha evidenziato che *«Il “modello di governo di secondo grado”, adottato dal legislatore statale, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, rientra, tra gli «aspetti essenziali» del complesso disegno riformatore che si riflette nella legge stessa. I previsti meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi «enti di area vasta» sono, infatti, funzionali al perseguito obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale, e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta»* (punto 4.3 cons. dir.).

Quanto poi alla possibilità che gli statuti della città metropolitana possano prevedere l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, la Corte ha avuto modo di sottolineare che *“Le numerose e gravose condizioni – cui il legislatore del 2014 ha inteso subordinare la deroga al sistema generale di elezione indiretta degli organi di vertice degli enti di area vasta – risultano così sintomatiche dell'importanza che riveste, nella prospettiva del mutamento della geografia istituzionale e della semplificazione dell'ordinamento degli enti locali, la previsione sull'istituzione degli enti di secondo grado, quale aspetto-cardine del nuovo sistema”*.

Concludendo, quanto alla possibilità per la Regione siciliana di distaccarsi dalle scelte compiute a livello nazionale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in tema di enti locali che *“Le disposizioni sulla elezione indiretta degli organi territoriali, contenute nella legge n. 56 del 2014, si qualificano, dunque, come «norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che, in base all'art. 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo»* (sentenza n. 153 del 1995; nello stesso senso sentenza n. 265 del 2013)».

3. La sentenza n. 240 del 2021 in tema di enti di area vasta e il monito rivolto al legislatore

Nel caso deciso con la sentenza n. 240 del 2021 la Corte è stata nuovamente chiamata ad occuparsi della normativa regionale siciliana, che, nel frattempo, era stata modificata prevedendo l'identificazione tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco metropolitano.

Il giudice delle leggi, pur dichiarando inammissibile la questione, **ha sollevato un significativo monito al legislatore sollecitando una modifica normativa che assicuri il rispetto del diritto di voto dei cittadini** destinatari dell'attività di indirizzo politico-amministrativo della Città Metropolitana e **garantisca il connesso principio di responsabilità politica degli organi del suddetto ente di area vasta, nonché la rappresentatività dell'organo di vertice dell'ente in questione.**

Il giudice delle leggi ha argomentato la propria decisione sulla base della circostanza che il meccanismo di identificazione del Sindaco Metropolitano con quello del Comune capoluogo poteva giustificarsi in sede di prima attuazione del nuovo ente di area vasta e in ragione della previsione legislativa che consentiva agli statuti della Città Metropolitana di optare per l'elezione diretta del proprio sindaco (in tal senso si era espressa già con la sent. n. 50 del 2015).

Le suddette argomentazioni paiono superate, a giudizio della Corte, in ragione di una pluralità di argomenti.

In primo luogo, in considerazione del fatto che sia trascorso un ampio lasso di tempo rispetto all'istituzione del nuovo ente di area vasta.

In secondo luogo, per la complessità del meccanismo previsto dalla legge c.d. Delrio teso ad introdurre nello Statuto della Città Metropolitana l'elezione del Sindaco e per il fatto che la legge statale contenente il relativo sistema elettorale per consentire la suddetta elezione non sia mai intervenuta.

Inoltre, **la Corte evidenzia che la necessità di un riassetto normativo della materia è dovuta anche al fatto che la mancata soppressione delle Province, a seguito del referendum costituzionale del 2016, ha reso “del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province”** ove si è prevista un'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia (in Sicilia Liberi Consorzi).

Sottolinea, inoltre, il giudice delle leggi che **“la conseguente, perdurante, operatività delle Province e l'attribuzione ad esse di determinate funzioni fondamentali non di mero**

coordinamento, devolute attualmente, come detto, anche alle Città metropolitane, rende pertanto urgente un riassetto degli organi di queste ultime”.

Da ultimo la Consulta, con un significativo inciso, sollecita un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa e nel fare ciò evidenzia *“l'esistenza una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla natura dell'elezione, diretta o indiretta, ovvero dall'introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano)”*.

Dunque, **la Corte ha sollecitato il legislatore a rivedere il sistema di designazione degli organi delle Città metropolitane e, di riflesso, anche delle Province**, sopravvissute a seguito della mancata approvazione della riforma costituzionale del 2016.

Si osserva, poi, che la sentenza n. 240 del 2021 con il monito da essa recato, pur riguardando la normativa regionale siciliana, si rivolge in realtà principalmente al legislatore statale in ragione del fatto che l'attuale normativa siciliana coincide con quella recata dalla legge Delrio.

4. Le proroghe succedutesi nel tempo delle gestioni commissariali dei liberi consorzi e delle Città metropolitane nella Regione Siciliana

Ciò detto, occorre rammentare che a far data dall'approvazione della predetta legge regionale n. 15 del 2015, anche dopo il suo adeguamento ai contenuti della riforma operata dalla legge c.d. Delrio, **il legislatore regionale ha più volte disposto il rinvio delle elezioni degli organi di governo degli enti di area vasta e la conseguente proroga del loro commissariamento.**

In particolare, attraverso l' art. 13 della legge regionale 1 aprile 2016, n. 5; l'art. 23, legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; l'art. 1, della legge regionale n. 10 agosto 2016, n. 15; l'art. 1, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23; l'art. 7, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 17; l'art. 1, della legge regionale 18 aprile 2018, n. 7; l'art. 9, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23; l'art. 1, della legge regionale 3 marzo 2020, n. 6; l'art. 2, della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11; l'articolo 1, della legge regionale n. 29 dicembre 2020, 34;

l'art. 2, della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13; l'art. 1, della legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31.

5. L'impugnativa statale della proroga disposta nel 2022

Da ultimo, l'art. 13, comma 43, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, ha rinviato al 2023 il termine per procedere all'elezione dei presidenti liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, prorogando il commissariamento di tali enti fino al 31 agosto 2023.

Avverso tale ultima legge **il Governo della Repubblica ha proposto ricorso** in via principale, ex articolo 127 Cost., con atto depositato presso la Cancelleria della Corte costituzionale il 17 ottobre 2022 (iscritto al R.G. n. 78/2022, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1° serie speciale Corte costituzionale il 30 novembre 2022, n. 48).

Nella predetta impugnativa lo Stato lamentava la violazione degli articoli 1, 5, 114 e 3 della Costituzione, ossia delle norme costituzionali poste a presidio del principio democratico, che si inverte tramite le consultazioni elettorali, anche quelle di secondo grado (articolo 1 Cost.), dell'autonomia costituzionale delle province e delle Città metropolitane (artt. 5 e 114 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

In particolare, il Governo statale evidenziava che *“[i]l continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area vasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli stessi dall'ente regionale in dispregio della loro autonomia e del principio di riforma sancito dalla legge Delrio, che concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si è realizzato”*.

Nelle more della decisione della questione di legittimità costituzionale da parte della Corte con la sentenza n. 136 del 2023, di cui si dirà, il legislatore regionale ha disposto un'ulteriore rinvio delle elezioni al turno elettorale ordinario del 2024 e proroga delle gestioni commissariali sino al 31 dicembre 2024 con legge regionale 5 luglio 2023, n. 6. Detto rinvio è stato motivato dalla necessità di coordinare la disciplina di cui alla legge n. 15 del 2015 con la riforma del sistema elettorale delle province di cui al ddl n. 319 e soprattutto nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area

vasta in ottemperanza al monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2020.

6. La sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 2023 sull'illegittimità costituzionale dell'ulteriore rinvio delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani

La Corte, nel decidere la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all'art. 13 comma 43, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, preliminarmente ricorda che, *“a seguito di quello che la sentenza n. 168 del 2018 (punto 4 del Considerato in diritto) ha definito come «un travagliato iter di riforma, connotato da un altalenante rapporto di omogeneità-disomogeneità rispetto alla legge statale n. 56 del 2014», gli organi di governo degli enti di area vasta in Sicilia sono attualmente oggetto di una disciplina, dettata dal legislatore regionale ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera o), dello statuto, sostanzialmente coincidente con quella stabilita dalla legge n. 56 del 2014, caratterizzata dalla elezione indiretta di tali organi”*.

Nel dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 5 e 114 della Costituzione, la Corte afferma che *“nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'art. 14, primo comma, lettera o), dello statuto speciale, il legislatore siciliano è tenuto a istituire i liberi Consorzi comunali (che, ai sensi dell'art. 14 del medesimo statuto prendono il posto delle soppresse circoscrizioni provinciali e devono essere «dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria») e le città metropolitane; ed è altresì tenuto a farlo nel rispetto della loro natura di enti autonomi garantita dagli artt. 5 e 114 Cost., nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dettate dal legislatore statale (sentenza n. 168 del 2018, punto 4.3. del Considerato in diritto)”*.

Nell'evidenziare che il carattere elettivo e rappresentativo di tali organi non viene meno in ragione della scelta di un sistema elettorale di secondo grado come quello delineato dalla legge c.d. Delrio, secondo quanto già affermato con la sentenza n. 50 del 2015, ha evidenziato come **i rinvii delle elezioni disposti nel tempo dal legislatore siciliano abbiano determinato la mancata costituzione dei due organi elettivi dei liberi Consorzi, le cui funzioni sono svolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla Regione.**

Con riferimento, invece, alle Città metropolitane, la Corte ha sottolineato che *“il continuo rinvio dell’elezione dei Consigli metropolitani ha fatto sì che nessuno dei tre organi di governo delle città metropolitane abbia al momento carattere elettivo. Non il sindaco metropolitano, individuato ope legis nel sindaco del comune capoluogo: soluzione questa già censurata da questa Corte nella sentenza n. 240 del 2021, ma tuttora vigente, non essendosi ad oggi concretato l’intervento legislativo urgentemente sollecitato nella pronuncia appena richiamata, affinché il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga in conformità ai canoni costituzionali dell’eguaglianza del voto e della responsabilità politica. Non la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Non, appunto, i Consigli metropolitani, che ancora non sono stati costituiti a causa del protratto rinvio delle loro elezioni più volte ricordato”* (3.6.2. cons. dir.).

Inoltre, la Corte ha riscontrato la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. perché il rinvio disposto dalla legge regionale sottoposta al suo sindacato, diversamente dalle precedenti, non trovava alcuna ragione giustificatrice che emergesse, quantomeno, dai lavori preparatori.

Di conseguenza, la Corte ha rivolto un deciso monito al legislatore regionale avvertendolo che *“A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale”* (3.8. cons. dir.).

PARTE III

1. I margini di competenza della Regione siciliana in ordine alla disciplina degli enti di area vasta

Sotto il profilo del riparto delle competenze legislative, come già rammentato, **la Regione siciliana è dotata di competenza legislativa esclusiva in tema di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”** (art. 14, comma unico, lett. o), dello Statuto speciale) e in

materia di “circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali” (art. 15, comma 3, dello Statuto speciale).

L’esercizio delle competenze legislative esclusive, anche in materia di ordinamento degli enti locali, deve comunque esplicarsi **nel rispetto dei limiti di cui all’art. 117, comma 1, Cost.** (Costituzione, vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e obblighi internazionali), **nonché nel rispetto della normativa statale espressiva delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.** Quest’ultimo limite, com’è noto, pur essendo ora espressamente previsto dallo Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana solo con riferimento alla legge regionale che disciplina l’elezione dei deputati dell’ARS, è ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale pacificamente applicabile alla Sicilia alla pari delle altre Regioni speciali con riguardo alle materie di competenza esclusiva di cui agli artt. 14 e 15 St. (ex multis, Corte cost., sent. n. 263 del 2016).

Inoltre, **con specifico riferimento alle modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta, la Corte costituzionale, come già accennato, ha già avuto modo di chiarire i margini entro cui si esercita la competenza esclusiva della Regione siciliana.**

Infatti, con la sentenza n. 168 del 2018, già citata in precedenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della legge regionale 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano), così sanzionando la scelta del legislatore regionale di distanziarsi dal modello statale di elezione indiretta degli organi degli enti di area vasta. In particolare, in considerazione della previsione **dall’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014, in base al quale i principi stabiliti in tale legge «valgono come principi di grande riforma economica e sociale** per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti».

Occorre sottolineare, però, che la Regione siciliana nello scegliere un sistema di elezione diretta degli organi di area vasta, in difformità dal modello delineato dal legislatore statale con la legge c.d. Delrio, aveva adottato un sistema alternativo a quello di investitura del Sindaco Metropolitano, individuato “di diritto” nel Sindaco del Comune Capoluogo, oggi ritenuto

dalla Corte non più compatibile con la Costituzione ai sensi della sentenza n. 240 del 2021 e secondo quanto ribadito, sempre tramite *obiter dictum*, con la già rammentata pronuncia n. 136 del 2023

Alla luce della giurisprudenza costituzionale appena citata, sembrerebbe che i moniti contenuti nelle sentenze in parola siano rivolti principalmente al legislatore statale, posto che la Regione siciliana ha poi sostanzialmente riprodotto la normativa nazionale recata dalla legge c.d. Delrio.

Spetta, infatti, al solo legislatore nazionale, nell'esercizio della propria discrezionalità, provvedere ad una complessiva riforma delle modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta. Come richiesto dalla Consulta, ciò deve avvenire garantendo il rispetto del diritto di voto dei cittadini destinatari dell'attività di indirizzo politico-amministrativo degli enti in parola, in modo che venga assicurato il connesso principio di responsabilità politica degli organi di vertice dei predetti enti.

Pertanto, un intervento della sola Regione siciliana che operi una complessiva riforma delle modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta in Sicilia non appare compatibile con il riparto di competenze attualmente tracciato dalla giurisprudenza costituzionale.

Quanto appena detto, non esclude, però, che il monito recato dalla sentenza n. 240 del 2021 non possa considerarsi rivolto anche al legislatore siciliano, seppur con stretto e puntuale riferimento all'oggetto del giudizio, ossia le modalità di designazione del solo Sindaco Metropolitan, che il legislatore regionale ben potrebbe disciplinare entro la cornice dei principi individuati dal giudice delle leggi e senza dover necessariamente attendere un intervento statale in tal senso.

Per il resto, anche in considerazione della vigenza dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 56 del 2014, che annoverava i principi della riforma Delrio tra le "grandi riforme economiche e sociali", anche alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, potrebbe essere problematico, sotto il profilo del riparto di competenze legislative, che la Regione proceda ad un complessivo riassetto degli enti di area vasta prima dell'approvazione di una riforma statale in tal senso.

2. Disegni di legge in corso di esame presso il Parlamento nazionale

Per ragioni di completezza, occorre segnalare che presso il Senato della Repubblica, e segnatamente presso la Commissione I Affari Costituzionali, è in corso l'*iter* di esame di numerosi disegni di legge di riforma complessiva dell'assetto degli organi di vertice degli enti di area vasta che è culminato con l'adozione di un Testo Unificato, ossia **il DDL NT. (57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556)**, recante **“Nuova Disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e altre disposizioni relative agli enti locali”**.

Il DDL prevede come organi di governo della provincia:

1. Il Presidente della provincia;
2. la giunta provinciale;
3. il consiglio provinciale.

Il Presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

La giunta provinciale, nominata dal Presidente, è composta da un numero variabile di Assessori, compreso un Vice Presidente, tra i quattro e gli otto, a seconda della dimensione demografica della provincia. Nella composizione della giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

Si prevede l'incompatibilità tra Assessore e consigliere provinciale, con la previsione della sospensione dalla carica del consigliere divenuto assessore che viene sostituito temporaneamente dal supplente che è il primo dei candidati non eletti del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato.

Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal Presidente della provincia, da un numero variabile di consiglieri, da venti a trenta, in base alla popolazione della provincia.

Sono previsti come organi di governo della Città metropolitana:

1. Il Sindaco metropolitano;
2. la giunta metropolitana;
3. il consiglio metropolitano

Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

La giunta metropolitana, nominata dal sindaco metropolitano, è composta da un minimo di sei ad un massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vice presidente, in base alla popolazione della città metropolitana. Nella composizione della giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

Il consiglio metropolitano, è composto oltre che dal sindaco metropolitano, da un numero di consiglieri tra i ventiquattro e i trenta in base alla popolazione della città metropolitana.

Quanto alle modalità di elezione degli organi dei due enti, è prevista l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Provincia, contestualmente al consiglio provinciale (art. 6) e l'elezione a suffragio universale e diretto del Sindaco metropolitano, contestualmente al Consiglio metropolitano (art. 8) sulla base di un sistema di votazione identico per entrambi gli enti che prevede un'unica scheda elettorale ove siano indicati il candidato Presidente o Sindaco metropolitano e uno o più gruppi di candidati ad esso collegati senza possibilità per l'elettore di esercitare il voto disgiunto (artt. 6, comma 4, lett. c e 8, comma 4, lett. c).

Si prevede che risulti eletto, al primo turno, il Presidente o il Sindaco metropolitano che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi, così mutuando una scelta già prevista dal legislatore siciliano (con la legge regionale n. 17 del 2016) per le elezioni nei comuni superiori a 15 mila abitanti.

Per l'elezione degli organi rappresentativi di entrambi gli enti è previsto che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (artt. 7, comma 3 e 9 comma 3), è prevista inoltre la possibilità per l'elettore di esprimere una doppia preferenza, a condizione che la seconda, a pena di nullità, sia assegnata ad un candidato di genere diverso (artt. 7, comma 5 e 9, comma 5).

La forma di governo di entrambi gli enti di area vasta ricalca, coerentemente con la previsione dell'elezione diretta del Presidente della Provincia e della Città metropolitana, il modello improntato al principio del "*simul stabunt aut simul cadent*" per cui l'approvazione a maggioranza assoluta, di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio provinciale o del Consiglio metropolitano nei riguardi, rispettivamente, del Presidente della Provincia o della

Città metropolitana, determina, oltre alla cessazione dei Presidenti e delle relative giunte, l'automatico autoscioglimento del Consiglio e la nomina di commissari (artt. 2, comma 10 e 3, comma 10).

L'art. 4 individua le funzioni fondamentali delle province tra le quali vengono ricomprese dal legislatore funzioni di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale, l'edilizia scolastica, la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale.

L'art. 12 prevede un termine di 18 mesi per l'esercizio della delega relativa alle funzioni e al sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

L'art. 13 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge) per stabilire *«i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ...»*.

Da ultimo, si evidenzia che al comma 10 dell'art. 15 è prevista la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si osserva che la clausola di salvaguardia non risolve del tutto i problemi legati al rispetto delle competenze delle Regioni speciali e delle due Province autonome. Al riguardo, il problema che necessariamente ci si porrà è quello di comprendere se e in che misura le disposizioni recate dal DDL in parola possono vincolare le autonomie speciali, in quanto riconducibili al novero delle *«norme fondamentali delle riforme economico-sociali»*. Tra l'altro, occorre osservare che l'articolo 14 del DDL che individua le norme della legge Delrio che vengono abrogate non menziona espressamente il comma 5 dell'articolo 1 che qualifica i principi della legge n. 56 del 2014 come principi di grande riforma economica e sociale vincolanti per le Regioni speciali.

Dall'interpretazione della portata della clausola di salvaguardia in parola potrebbero dipendere i margini di autonomia che residuano in capo alla Regione Siciliana per poter recare una disciplina degli enti di area vasta che non sia sostanzialmente e per intero riprodotiva di quella statale.